



Deliberazione Giunta Regionale n. 382 del 07/08/2015

Struttura di Missione -

Programmazione e Gestione delle Risorse Idriche

Oggetto dell'Atto:

DGR n.578 del 2.8.2010 - Determinazioni

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. la legge 14 luglio 2008, n. 123 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile", all'art. 8 (*Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi*), comma 1 prevede che: *"Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il Sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti."*
- b. il documento *"Linee Guida sul Ciclo Rifiuti Regione Campania"* redatto dalla Missione Aree Siti ed Impianti del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania adottato dal Sottosegretario di Stato con Decreto n. 226 del 20/10/2009 prevede per la Provincia di Napoli, oltre all'inceneritore di Acerra, a servizio anche di altre Province, anche il termovalorizzatore in Napoli, a servizio del Comune di Napoli e della sola Provincia di Napoli, con una potenzialità di funzionamento pari a 1.000 t/g;
- c. l'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ha stabilito che *"lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009"*;
- d. per l'effetto del citato art. 19 del D. L. n. 90/2008 ed alla stregua delle previsioni della legge 26 febbraio 2010, n. 26 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante *"Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile"*, la gestione ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania è rientrata nelle attribuzioni proprie degli enti territoriali competenti alle condizioni stabilite a legislazione vigente;
- e. con delibera di Giunta n. 578 del 02/08/2010, si individuava un'area di circa 8 ha (otto ettari) compresa nell'ambito del depuratore di Napoli est di proprietà della Regione Campania e delimitata nella planimetria allegata alla stessa delibera, per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione in Napoli e si concedeva al Comune di Napoli il diritto di superficie, a titolo oneroso, per un periodo di anni 60, fatta salva la possibilità di rinnovo sulla predetta area;
- f. la delibera di cui al punto precedente approvava, altresì, lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Campania, Provincia di Napoli e Comune di Napoli per la realizzazione di un termovalorizzatore nell'area Napoli est;
- g. in data 2 novembre 2010 si procedeva alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al punto precedente;

- h. il contratto di costituzione del diritto di superficie non è stato stipulato;
- i. l'art. 1 del decreto legge 26 novembre 2010, n.196 convertito, con modificazioni, in legge 24 gennaio 2011, n. 1, recante "Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti", prevede, al comma 2 bis, che *"al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella Regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, fermi le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, il Presidente della Regione Campania, ovvero i Commissari straordinari individuati ai sensi del comma 2, nell'ambito territoriale di competenza, con funzione di amministrazione aggiudicatrice sulla base delle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, provvede, in via di somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti, assumendo tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge sono svolte dal Presidente della Regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti alla metà. A tal fine il Presidente della Regione costituisce un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di fonte: <http://burc.regione.campania.it> n. 26 del 26 Aprile 2011 cinque unità. Alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1";*
- j. il Presidente della Regione Campania, con decreto n. 44 del 23.02.2011, ha nominato, per l'impianto termovalorizzatore di Napoli Est il Prof. Alberto Carotenuto, Commissario Straordinario per l'espletamento delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione nel territorio del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n.196 convertito con modificazioni in legge 24 gennaio 2011, n. 1;
- k. con D.G.R. n. 153 del 12.04.2011 la Regione Campania revocava la delibera n. 578 del 02.08.2010 e relativi allegati ritenendo che *"nel mutato contesto normativo, caratterizzato dal superamento dell'emergenza e dal subentro delle Amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la concessione al Comune di Napoli, del diritto di superficie, a titolo oneroso - per un periodo di anni 60, fatta salva la possibilità di rinnovo - sull'area di circa 8 ha (otto ettari) compresa nell'ambito del depuratore di Napoli est non risulta più giustificata, essendo superata dallo ius superveniens e segnatamente dall' art. 1, comma 5 del decreto legge 26 novembre 2010, n.196 convertito in legge 24 gennaio 2011, n.1, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla L. 26/10, riassegnando alla Provincia di Napoli le funzioni in materia di impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza, nonché dal citato articolo 1, commi 2 e 2 bis che impone di seguire una diversa procedura per la realizzazione del termovalorizzatore"* e per l'effetto recedeva dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 02.11.2010;
- l. con la predetta D.G.R. n. 153/2011 la Regione confermava l'individuazione dell'area pertinenza del depuratore in Napoli est, di proprietà della Regione, come delimitata, indicativamente, nella planimetria acclusa alla delibera n. 578 del 2.8.2010, per la realizzazione del Termovalorizzatore di Napoli;
- m. le procedure di gara finalizzate alla realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione nel territorio del Comune di Napoli, poste in essere dal Commissario Straordinario, Prof. Alberto Carotenuto, non si sono concluse con l'aggiudicazione;

- n. con deliberazione n. 60/2012 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in considerazione della necessità ed urgenza di superare le procedure di contenzioso e pre-contenzioso pendenti per la mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della direttiva n. 91/271/CEE, sono stati individuati gli interventi prioritari e urgenti a carattere regionale che attengono ai settori del collettamento e depurazione delle acque e della bonifica di siti contaminati;
- o. che con D.G.R. n. 82/2013 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro Rafforzato con i relativi allegati, denominato *“Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore della depurazione delle acque”*, successivamente sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Ministero dell'Ambiente in data 10 maggio 2013;
- p. tra gli interventi prioritari e urgenti individuati dalla predetta delibera CIPE vi è l'intervento denominato: *“Agglomerato di Napoli est. Comune di Napoli - Interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Napoli est”*;
- q. che l'impianto, pertanto, alla luce della vigente normativa ambientale, denuncia uno stato di insufficienza ed inadeguatezza che è riconducibile alla vetustà ed obsolescenza delle strutture e delle attrezzature impiantistiche, atteso che la normativa ambientale vigente impone limiti più restrittivi delle precedenti norme, cui va aggiunto il susseguirsi di gestioni provvisorie prorogate nel tempo, nelle more del trasferimento al competente ATO 2 Napoli Volturno che non ha mai individuato il soggetto Gestore Unico, come previsto dalla Legge n. 36/94 e dalla L. R. 14/97 prima e dal D.lgs. n. 152/2006 oggi;
- r. con D.G.R. n. 381/2015, la Regione Campania ha preso atto e fatto proprio i seguenti documenti *“Indirizzi per l'aggiornamento del Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani in Campania (C297/08, EU:C:2010:115)”* e la presa d'atto dell'allegato documento denominato *“Dati 2014 sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania”*, redatto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA, che rappresentano strumenti di orientamento per l'avvio del processo di aggiornamento del PRGRU, approvato dal Consiglio Regionale in data 16.01.2012 e successivamente recepito dalla Giunta con D.G.R. n. 8 del 23.01.2012, anche alla luce del mutato assetto normativo e del contesto rispetto a quello vigente all'epoca della definizione ed approvazione del Piano;
- s. all'esito delle verifiche operate è emerso con evidenza che sussistono chiari elementi quali la diminuzione della produzione complessiva di rifiuti urbani, la crescita della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, le difficoltà di realizzazione di alcuni degli impianti programmati nel PRGRU (tra i quali il termovalorizzatore di Napoli Est), nonché l'evoluzione del contesto normativo nazionale e l'approvazione della L.R. 5/2014 di riordino delle funzioni di gestione del ciclo, che hanno evidenziato una riduzione dell'effettiva ulteriore necessità di capacità di trattamento termico per cui la copertura del fabbisogno residuo scende sensibilmente e, pertanto, andrebbero riviste le norme statali che hanno previsto i termovalorizzatori di Napoli Est e Salerno.

CONSIDERATO CHE

- a. occorre procedere alla realizzazione degli interventi previsti dalla deliberazione CIPE n. 60/2012, tra i quali vi è l'intervento denominato: *“Agglomerato di Napoli est. Comune di Napoli - Interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Napoli est”*;
- b. per la realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione Napoli est è necessario utilizzare anche l'area compresa nel perimetro dell'impianto di depurazione Napoli est e di proprietà della Regione Campania, precedentemente individuata con la D.G.R. n. 578/2010 per la realizzazione del termovalorizzatore;

- c. l'area come individuata con la D.G.R. n. 578/2010 e confermata con la D.G.R. n. 153/2011, per sopravvenuti motivi di necessità ed urgenza come evidenziati in deliberazione CIPE n. 60/2012, nonché richiamati nella premessa del presente provvedimento, e per la predetta riduzione della necessità di ulteriori impianti di capacità di trattamento termico, non può essere destinata alla realizzazione del termovalorizzatore di Napoli e deve essere utilizzata per la realizzazione dell'intervento di adeguamento del depuratore di Napoli est;

RITENUTO

- a. di dover dare esecuzione alla deliberazione CIPE n. 60/2012 e realizzare, per l'effetto, tra gli altri, l'intervento denominato: *"Agglomerato di Napoli est. Comune di Napoli - Interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Napoli est"*;
- b. di dover eliminare il vincolo di destinazione per la realizzazione del termovalorizzatore di Napoli posto sull'area di pertinenza del depuratore di Napoli Est, di proprietà della Regione Campania, come delimitata, indicativamente, nella planimetria acclusa alla D.G.R. n. 578/2010, che, pertanto, sarà libera e nuovamente nella piena disponibilità della Regione;

VISTO

- Direttiva n. 91/271/CEE;
- D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 123;
- D.G.R. n. 578 del 02.08.2010;
- D.L. 26 novembre 2010, n.196 convertito, con modificazioni, in legge 24 gennaio 2011, n. 1;
- Decreto del Presidente della Regione Campania n. 44 del 23.02.2011;
- D.G.R. n. 153 del 12.04.2011;
- Deliberazione CIPE n. 60/2012;
- D.G.R. n. 82/2013;
- D.G.R. n. 381/2015;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui riportati integralmente:

1. di revocare il punto 3 del deliberato della D.G.R. n. 153 del 12.04.2011;
2. per l'effetto, di eliminare il vincolo di destinazione per la realizzazione del termovalorizzatore di Napoli posto sull'area di pertinenza del depuratore di Napoli Est, di proprietà della Regione Campania, come delimitata, indicativamente, nella planimetria acclusa alla D.G.R. n. 578/2010, che, pertanto, sarà libera e nuovamente nella piena disponibilità della Regione;
3. di trasmettere copia della presente delibera a tutti i Dipartimenti, alle Direzioni generali, agli Uffici speciali e al Gabinetto del Presidente, anche per la relativa pubblicità sul BURC;
4. di inviare copia della presente deliberazione a:
 - 4.1 Gabinetto
 - 4.2 Struttura tecnica di Missione;
 - 4.3 Direzione Generale per l'Ambiente e per l'Ecosistema;
 - 4.4 B.U.R.C. per la pubblicazione.